

lativo (Lombardia, 1798), lasciandosi in vita soltanto quello convenzionale; mentre le leggi si affrettavano ad abolire le decime signoriali, avanzi del feudalesimo, giungendo fino all'abolizione delle decime sacramentali (1887) e riconoscendo solo quelle dominicali, dichiarate commutabili. Si scioglievano le promiscuità e si limitavano i diritti d'uso a poche categorie meglio precisate, restringendo le conseguenze della proprietà collettiva, o trasformando queste ultime nelle forme delle comunioni, dei consorzi e delle partecipanze, dotate talora di personalità giuridica.

Liberata da questi vincoli, così duramente restrittivi, la proprietà ritornava alla natura sua di diritto individuale, inviolabile e pieno, limitato da grandi interessi pubblici, che possono anche spegnerla con l'istituto dell'espropriazione per pubblica utilità (§ 127), e modificata nell'esercizio dalle varie forme dei diritti sulle cose altrui. Spariva finalmente la distinzione tra il dominio utile e il dominio diretto, che aveva servito di base alla dottrina della proprietà, per tutti i secoli del rinascimento (§ 126).

La libertà d'industria e di commercio, presto affermata con l'abolizione dei vincoli di maestranza e di corporazione (§ 147), e protetta dalla facoltà della libera concorrenza, sollecitando le attività individuali, lasciava più largo spazio alle mobili forme delle obbligazioni; mentre un diritto obbiettivo, saldamente fermato nella legge, garantiva più pronta l'esecuzione. Alle esigenze più rapidamente mutevoli dei traffici, si lasciava una vita giuridica speciale, regolata coi codici propri e col riconoscimento di una più attiva vitalità degli usi. Si conserva così un diritto speciale del commercio, prodotto storico del carattere professionale e di classe, che nel passato gli aveva consentito autonomia di fronte alle regole limitatrici del diritto comune e canonico (§ 136); senonchè, divenuto il diritto degli atti di commercio, veniva aperto, può dirsi, all'attività di tutti.